

FONDO PERDUTO/ Emergono le prime particolarità a cui va prestata attenzione

Contributi, calendario decisivo

È importante la data di effettuazione dell'operazione

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Data di effettuazione dell'operazione decisiva per l'accesso al contributo a fondo perduto. Con le prime simulazioni e verifiche per controllare i requisiti che consentono di presentare la domanda per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del dl 34/2020 a partire dal 15 giugno, emergono le prime particolarità alle quali va prestata attenzione.

Il primo requisito. Il contributo a fondo perduto previsto dal recente decreto rilancio ha la finalità di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19 e la platea dei potenziali beneficiari così come individuata dalla norma, fa concludere che tale forma di sostegno sia indirizzata a chi svolge un'attività economica (sia a livello di imprese che di lavoratore autonomo). Oltre a ciò vi è un primo requisito per l'accesso che è rappresentato dalla soglia di ricavi e compensi riguardanti il periodo precedente a quello in corso al

19/5/2020 (data di entrata in vigore del decreto) non superiore a euro 5.000.000, considerando che questo ammontare dovrà essere computato tenendo conto della previsione dell'art. 85, comma 1, lett. a) e b) Tuir per i ricavi e per i compensi dell'art. 54, comma 1 Tuir è qui opportuno osservare che le istruzioni per la compilazione dell'istanza hanno definitivamente chiarito (riportando una tabella esplicativa) che al fine di conteggiare la soglia di ricavi o compensi che rappresenta il primo requisito di accesso per l'agevolazione, il singolo contribuente dovrà tenere conto delle peculiari modalità con cui contabilizza tali valori (cioè per esempio significa che per i contribuenti svolgenti attività d'impresa commerciale che sono in regime di «contabilità improntata alla cassa» dovranno utilizzare le prescrizioni dell'art. 66 Tuir).

Il secondo requisito. È però necessaria la sussistenza di un'altra condizione affinché si possa effettivamente beneficiare del contributo (che si ricorda essere della misura mi-

nima di almeno mille euro per le persone fisiche e 2 mila per gli altri soggetti), rappresentata dal fatto che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di almeno sue terzi rispetto alle omologhe grandezze per il medesimo mese del 2019 (regole peculiari trovano invece applicazione per i soggetti che hanno iniziato l'attività a far data dal 1° gennaio 2019 e a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei territori delle c.d. «zone rosse»; sul punto si vedano gli articoli apparsi su ItaliaOggi nei giorni scorsi). Il conteggio per quantificare il raggiungimento dello scostamento richiesto dal comma 4 dell'art. 25 del dl 34/2020 deve essere fatto tenendo conto della data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o della prestazione di servizi.

La competenza Iva. Questo ultimo inciso (come poi del resto confermato anche dalla guida operativa diffusa dalle Entrate, si veda *ItaliaOggi* di ieri) fa riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ai fini

Iva di cui all'art. 6, dpr 633/72. Ciò significa che preliminarmente all'inoltro dell'istanza, sarà opportuno verificare la correttezza (dal punto di vista dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva) delle operazioni attive riportate nella liquidazione Iva periodica dei mesi di aprile 2019 e 2020. Se, nella generalità dei casi, non paiono esserci particolari criticità sul punto, si vogliono però fare due considerazioni.

La prima attiene all'esistenza di operazioni a fatturazione anticipata rispetto ad altro (e posteriore) momento di effettuazione dell'operazione: infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 6, dpr 633/72 qualora si emetta una fattura anticipata rispetto al verificarsi di uno degli eventi rilevanti per identificare il momento di «competenza Iva», allora la data di fatturazione anticipata assume validità come quella di effettuazione dell'operazione: potrebbe ad esempio essere il caso di una vendita beni con consegna maggio 2020, ma la cui fatturazione è stata anticipata ad aprile

2020. Il secondo tema concerne l'esistenza delle note di credito a storno di operazioni attive. Fermo restando che secondo quanto stabilito dall'art. 26, dpr 633/72 l'emissione di una nota di credito costituisce sempre una facoltà per il cedente o per il committente, ci si potrebbe trovare ad avere nelle liquidazioni dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 delle note di credito a storno di operazioni attive di mesi precedenti: secondo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione, bisogna tenere conto anche di questi documenti con data «aprile». La precisazione appena menzionata ha carattere interpretativo, poiché la disposizione istitutiva del contributo fa sempre riferimento (ai fini dell'accesso all'agevolazione) al «fatturato». Diversamente, l'eventuale esistenza di note di credito emesse nei mesi successivi a storno di operazioni attive effettuate in aprile 2019 e aprile 2020 non si considera rilevante per il computo del calo di fatturato.

—©Riproduzione riservata—

IMU/TERRENI EDIFICABILI SOTTO I RIFLETTORI

Sgravi solo agli agricoltori titolari di immobili

Con la nuova Imu le agevolazioni sono limitate alla quota di possesso e non si estendono al contitolare dell'immobile. Questo limite vale per tutti i benefici fiscali, anche per le esenzioni. Pertanto, lo stesso trattamento deve essere riservato alle agevolazioni per i terreni edificabili, che spettano al coltivatore o imprenditore agricolo limitatamente alla quota posseduta e non possono essere riconosciuti agli altri contitolari che non sono agricoltori.

Il comma 743 della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha posto un freno all'estensione delle agevolazioni a coloro che non sono i beneficiari, poiché non sono i soggetti passivi del tributo. La disposizione della legge di bilancio, dunque, si applica alle agevolazioni, in qualsiasi forma elargite, limitandone il diritto a fruirla solo ai soggetti passivi del tributo per la quota di possesso dell'immobile. Il citato comma 743 stabilisce che, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a uno stesso immobile, «ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria». E nell'applicazione dell'Imu va tenuto conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, «anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni». Stando così le cose si ritiene che anche i terreni agricoli, qualificati edificabili dal piano regolatore comunale, siano soggetti a imposizione in base al loro valore di mercato se i contitolari delle aree non hanno la qualifica di coltivatori diretti o

imprenditori agricoli. La norma va oltre quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione, che in passato ha sempre riconosciuto la finzione giuridica di non edificabilità e, quindi, l'intassabilità integrale dell'area, anche per la parte posseduta da soggetti che non avevano i requisiti di legge, poiché l'agevolazione aveva un'impronta oggettiva e non soggettiva.

Ex lege, il terreno sul quale vengono esercitate le attività agricole non era soggetto all'Ici e non è sog-

denza agricola, comprese le società agricole, sui quali vengono esercitate le attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali e via dicendo.

Ancora oggi i benefici spettano all'agricoltore solo nel caso in cui possieda, di diritto, il terreno. È richiesto il possesso del bene da parte del titolare, nella sua qualità di soggetto passivo, oltre che la conduzione del terreno da parte dello stesso. Se la conduzione del terreno è effettuata sulla base di un contratto di affitto o di comodato da parte di un soggetto diverso dal proprietario non si ha diritto all'agevolazione. In questi casi l'imprenditore agricolo che non sia possessore di diritto dei terreni non è soggetto al pagamento dell'imposta locale e, per l'effetto, non ha bisogno di fruire delle agevolazioni.

Va ricordato che, di recente, la Cassazione (sentenza 23230/2019) ha chiarito che un agricoltore non ha diritto al trattamento agevolato sui terreni agricoli dal momento in cui stipula con l'amministrazione comunale una convenzione urbanistica e ottiene il rilascio del permesso di costruire, con successiva comunicazione di inizio lavori. Il terreno non può più essere considerato agricolo perché distolto dall'esercizio delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile. Le opere di costruzione o l'esecuzione di lavori di recupero edilizio lo rendono area edificabile, soggetta al pagamento dell'Imu.

Sergio Trovato

—©Riproduzione riservata—

gratis su italiaoggi.it



getto all'Imu come area edificabile, anche se il bene è qualificato come tale dal piano regolatore comunale. Il comma 741 della legge di Bilancio, lettera d), prevede che per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Tuttavia, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previ-

MINTRASPORTI

L'autovelox non può fare la spia

DI STEFANO MANZELLI

Non è ancora possibile attivare la rilevazione massiva di tutti i veicoli che transitano in prossimità di un dispositivo omologato per il controllo elettronico dell'eccesso di velocità. Sono quindi fuori legge gli impianti che oltre a presidiare la velocità comunicano alla polizia tutte le targhe transitate davanti allo strumento. Lo evidenzia il Mintrasporti con parere 3146 del 27/4/2020. Da un decennio è stata approvata la legge che permette l'omologazione di strumenti per il controllo di particolari infrazioni come la revisione e la mancata copertura assicurativa ma ancora nessuno strumento è stato approvato in tal senso. E neppure si possono utilizzare gli autovelox installati sulle strade come varchi lettura targhe in grado di comunicare con le forze di polizia. Anche se le telecamere di videosorveglianza munite di riconoscimento delle targhe sono ormai a disposizione di qualsiasi comando di polizia stradale il ministero insiste nel ritenere non compatibile il controllo della velocità con altre attività. Quindi gli autovelox omologati per controllo automatico infrazioni devono limitarsi a rilevare le targhe dei trasgressori.